



ANTIGONE ONLUS

per i diritti e le garanzie nel sistema penale

Il Presidente

Egr. Sen. De Martino

come forse Lei sa la nostra Associazione da più di due anni ha istituito un Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione. Si tratta di un costante monitoraggio delle forme concrete in cui le pene hanno esecuzione, per verificare la prestazione delle garanzie e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, dall'ordinamento e dalle Convenzioni internazionali in materia e per ricostruire un canale costante di comunicazione tra politica del diritto penale ed effettività della esecuzione delle pene.

In questi due anni una trentina di volontari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione penitenziaria, hanno visitato le carceri italiane, raccogliendo ogni genere di informazione utile alla conoscenza delle condizioni di detenzione e delle tendenze nella esecuzione della pena, anche sottoponendo questionari dettagliati agli operatori penitenziari. La classificazione e rielaborazione di questa enorme messe di informazione, arricchita dalle statistiche ufficiali dell'Amministrazione penitenziaria e dal monitoraggio dell'attività istituzionale e della stampa locale e nazionale ci ha consentito di redigere il primo Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione (Ass. Antigone, *Il carcere trasparente*, Castelvecchi editore, Roma, 2000).

E' nostra intenzione continuare ed approfondire questo costante monitoraggio che però, essendo frutto dell'impegno di volontari, ha bisogno di fondi che ne possano coprire almeno i costi vivi. Le caratteristiche di indipendenza dell'Osservatorio ci obbligano a rinunciare ad ogni forma di contribuzione finanziaria da parte delle istituzioni competenti alla gestione delle carceri e più in generale all'esecuzione penale. Abbiamo perciò pensato che la sensibilità dei singoli, di enti e istituzioni non direttamente coinvolti nell'amministrazione della pena possa viceversa sostenerci, permettendoci di continuare il nostro impegno.

Certi della Sua sensibilità ed attenzione, confidiamo nel sostegno Suo personale, del Suo gruppo o del Suo Partito. In attesa di un cenno di riscontro Le giungano i miei più cordiali saluti.

Stefano Anastasia

(Stefano Anastasia)

Roma, 15 gennaio 2001



Roma 23 gennaio 2001

Ai componenti

Giunta per gli Affari delle Comunità Europee del Senato della Repubblica
Commissione Affari Esteri ed Immigrazione del Senato della Repubblica
Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati

Care/i colleghe/i

Il prossimo 1 febbraio avremo nostro ospite, a Milano, per un incontro sul tema **Quo vadis Europa? Le risposte, le idee e le proposte dei Verdi** il ministro degli Esteri Tedesco Joschka Fischer che interloquirà con i nostri ministri Gianni Mattioli ed Alfonso Pecoraro Scanio e l'europarlamentare Reinhold Messner.

Il confronto è organizzato dalla Federazione dei Verdi in collaborazione con i rispettivi Gruppi Parlamentari di Camera e Senato.

E' per noi un piacere poterVi invitare.

Se siete interessati ad essere presenti Vi preghiamo di dare la conferma telefonando, entro il 29 gennaio, allo 0335 - 72 76 898 (Sergio Andreis) e di portare con Voi il cartoncino allegato. Tali misure sono necessarie per ragioni di sicurezza.

Cordiali saluti

Sen. Maurizio Pironi
On Mauro Paissan

Invito

QUO VADIS EUROPA?

Le risposte, le idee e le proposte dei Verdi

Milano 1 febbraio 2001 ore 19,00/21,00

Circolo della Stampa

Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16

Organizzazione: Tel 0335 727689/8
Ufficio stampa: Tel 06 42030616-17



Incontro con

Joschka Fischer

*Vice-Cancelliere e Ministro degli Esteri
della Repubblica Federale Tedesca*

Gianni Mattioli

Ministro per le Politiche Comunitarie

Alfonso Pecoraro Scanio

Ministro per le Politiche Agricole e Forestali

coordina

Grazia Francescato

Presidente della Federazione dei Verdi



che dice: «capito non bisogna...
nell'In e i Ds che assistono...
di più...
dalla voglia per i comunisti».

URTO...
27

Amato: subito la casa riformista Via libera da D'Alema e Boselli

ROMA ■ Per Giuliano Amato l'obiettivo di un grande partito riformista, dal 35% in su, è perseguibile, ora che i comunisti non ci sono più, se non in piccoli partiti, e i Ds non sono più così forti. Il presidente del Consiglio, poi, interviene seri alla presentazione del libro di Francesco De Martino su "Socialisti e comunisti nell'Italia repubblicana", ha anche osservato: «Io che sono tra i non Ds il più vicino ai Ds, avverto tra i non Ds un sentimento di rischio di assimilazione». Ma ha anche aggiunto: «È fatto il compromesso, è tutto il

Pci, è convinto da gruppi dirigenti partitici che non sia formato per cooptazione, non per convergenza? Credo che sia possibile». Non manca, infine, la scontata considerazione sul fatto che i socialisti fanno di tutto per essere piccoli, addirittura collocandosi in schieramenti diversi.

L'appello di Amato è stato rilanciato dal presidente dei Ds Massimo D'Alema: «Bisogna costruire una forza nuova» — ha detto — un socialismo nuovo». D'accordo anche il leader dello Sbi Enrico Boselli.

Ruini ai partiti: verso le urne meno litigi e più contenuti

ROMA ■ Il cardinale Carlo Ruini, presidente della Cei, ha esortato la classe politica a non fare delle elezioni un passaggio laetante per la convivenza civile; ha criticato Veronesi per le affermazioni sulla droga; ha rigettato le televisioni per i programmi vuoti e volgari che trasmettono; ha ribadito la condanna per la «spilola del giorno dopo»; e ha

sottolineato come la sicurezza sia un problema particolarmente avvertito dalle popolazioni.

Questo, in sintesi, il contenuto della prolusione di apertura del Consiglio permanente della Cei, una specie di piccolo governo della Conferenza episcopale italiana. Per Ruini la situazione italiana «appare sempre più condizionata dall'avvicinarsi della scadenza elettorale».

«Serve un dibattito serio sui contenuti — ha detto — che eviti le polemiche fine a se stesse e le reciproche delegittimazioni».

Quanto all'immigrazione, il presidente della Cei ha osservato come vada sviluppata «una cultura dell'accoglienza, che non creda però all'indifferenzismo cieco i valoci e non trascuri l'equilibrio di un determinato territorio».

Lodi, tabaccaia ucciso in una

Un uomo è stato ucciso due lodigiani durante un tentativo di un bar tabaccaia di la statale che da Lodi porta a go. La vittima, Piero Mondani, una delle titolari del negozio, era giovane con accento lodigiano con il volto coperto i tagia e con una pistola di pugno. Dopo una breve colluttina ha centrato con tre colpi due. Polizia e carabinieri caccia al malvivente in tutta

10-2-1982

"24 Ore" del 23-01-2001

*Accenture,
precedentemente conosciuta con il nome
Andersen Consulting, si reinventa
per cogliere le opportunità emergenti*

{ Non potremmo mai suggerire a
qualcosa che non faremmo }

158 t.h
6
Inviato al G. S. S.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 14 maggio 2002

*Ai Senatori in indirizzo
Casella*

Cara/o Collega,

in allegato invio il testo del Disegno di Legge *"Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti"*.

Il presente Disegno di Legge prevede un'ulteriore progressione in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione, nonché di finanziamento della protezione degli anziani non autosufficienti, già avviati con la legge n. 338/2000, art. 75.

Spero che possa essere da te sottoscritto e riconsegnato in casella.

Con viva cordialità.

Sen. Antonio Pizzinato



SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1378

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIZZINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2002

Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei fenomeni più significativi che coinvolgerà l'Italia, l'Europa e tutte le parti del mondo tecnologicamente più avanzate sarà quello legato ai profondi e rapidi mutamenti demografici dovuti all'inesorabile invecchiamento della popolazione.

Un così elevato tasso di invecchiamento è la risultante dell'effetto combinato della diminuzione della natalità, della fertilità e della mortalità.

Questa situazione demografica è il risultato indiscutibile di diversi fattori positivi quali l'aumentato benessere individuale e collettivo dovuto al miglioramento delle condizioni sociali, al progresso medico-scientifico, all'elevazione delle condizioni economiche della popolazione, nonché ad un diverso atteggiamento culturale rispetto alla concezione della vita e ad altre importanti questioni che stanno caratterizzando la vita del nostro tempo. Molti studiosi hanno evidenziato come, per la prima volta nella storia dell'umanità, ben quattro generazioni si trovano ad essere contemporaneamente in vita.

Ciononostante pur nell'incertezza delle previsioni a medio-lungo termine, i 15 Paesi membri dell'Unione europea nei primi cinquant'anni del 2000 vedranno ridursi la popolazione di 10 milioni di persone e, in maniera corrispondente, si assisterà ad un aumento della popolazione con più di sessantacinque anni di età, che passerebbe dagli attuali 16 milioni a ben 27 milioni e mezzo. In Italia, la popolazione con più di sessanta anni nel 1950 era di 5,8 milioni, nel 1995 è passata a 12,5 milioni e si prevede che nel 2040 raggiungerà i 19,5 milioni. La popolazione con più di sessantacinque anni passerà nel 2050 dall'attuale 17,8 per cento

su 57,5 milioni di abitanti, al 31,3 per cento su 49,3 milioni di abitanti. Nei grandi agglomerati urbani del nord del Paese il fenomeno dell'invecchiamento ha raggiunto ormai livelli di guardia: a Milano un quarto della popolazione ha già oggi più di sessantacinque anni di età.

Per meglio evidenziare gli effetti del processo di invecchiamento sulla struttura della popolazione gli istituti di statistica hanno elaborato il cosiddetto «tasso di dipendenza economico effettivo» che evidenzia la quantità della popolazione in età non lavorativa (inferiore ai quattordici anni e superiore ai sessantacinque anni) in rapporto alla popolazione effettivamente inserita nel sistema produttivo. Tale indice in Italia attualmente è pari allo 0,91 e si prevede che nel 2025 possa passare all'1,1 e all'1,47 nel 2050. Se si tiene poi conto che il limite dei quattordici anni di età è destinato a salire a diciotto anni per l'estensione dell'obbligo scolastico, il tasso di dipendenza ipotizzato è calcolato per difetto. Uno studio dell'Unione europea, commentato da Luigi Frey sul periodico del CERES, stima che l'invecchiamento della popolazione potrà influire sul ritmo di crescita attraverso una minore disponibilità di lavoro, di capitale e di qualità dei fattori produttivi.

In particolare in Italia si stima che il tasso di attività, cioè il rapporto fra forza lavoro e popolazione, passerà dallo 0,40 del 2000 allo 0,38 nel 2025 allo 0,34 nel 2050.

Si prevede inoltre che la spesa pubblica subirà una variazione percentuale rispetto al 1995 pari ad una riduzione dello - 0,48 nel 2000, un incremento del + 5,94 nel 2025 e del + 8,70 nel 2050, e che una crescente dipendenza economica si rifletterebbe in una

minore disponibilità di risparmio complessivo da destinare alla formazione di capitale. A seguito di queste previsioni la Commissione delle Comunità europee ha sollecitato gli Stati membri ad adottare politiche idonee a contrastare gli effetti del progressivo invecchiamento della popolazione sull'economia. Sono state effettuate simulazioni in proposito, dalle quali risulterebbe che, mentre gli interventi fiscali orientati a rallentare la crescita dei trasferimenti sociali alle famiglie, dettati dal progressivo invecchiamento, avrebbero effetti poco significativi sulla variazione del prodotto interno lordo, le riforme delle politiche del lavoro e dell'occupazione avrebbero invece effetti compensativi di gran lunga più rilevanti.

In particolare vengono suggerite politiche volte all'astensione della durata della vita lavorativa, sotto varie forme e politiche salariali che migliorino le prospettive di reddito da lavoro. In questo contesto appaiono rilevanti i problemi legati alla esclusione sociale delle persone più avanti nell'età ed alla conseguente ricaduta sulla loro salute. A questi problemi possono essere offerte soluzioni per mezzo di politiche volta a garantire a tutti la disponibilità di beni e di servizi essenziali, in particolare quelli riguardanti la tutela della salute.

Agli straordinari cambiamenti demografici si accompagna una «parallela transizione epidemiologica» (come la definisce il CENSIS) che, da un lato, vede una fortissima riduzione delle malattie infettive e parassitarie mentre, dall'altro, constata un forte incremento delle malattie cronico-degenerative.

Lo studio citato, inoltre, evidenzia che con l'avanzare dell'età aumentano sia la prevalenza che l'incidenza delle patologie croniche, e che queste malattie sono spesso associate fra loro, soprattutto fra gli ultrasettantacinquenni. Quando si verificano queste circostanze, si ripercuotono sui nuclei familiari immediate conseguenze che incidono pesantemente sulle condizioni economiche e di vita di tutti i componenti. La vita delle fami-

glie cambia completamente a causa dell'impegno richiesto ai parenti più stretti, volto a garantire una adeguata assistenza al componente della famiglia non più autosufficiente.

Il cambiamento dello stile di vita delle famiglie è significativo anche a causa degli accresciuti oneri economici che ne conseguono, dovuti da un lato al possibile mancato guadagno del parente che si occupa dell'assistenza (si tratta quasi sempre di una donna) e, dall'altro e non sempre in alternativa, dovuti al compenso delle collaborazioni familiari o alle rette delle case di riposo. Si tratta di oneri difficilmente sopportabili da degenti beneficiari di pensioni medio basse. Di fronte a questi nuovi problemi a cui siamo chiamati a rispondere risultano meno efficaci le tradizionali forme di solidarietà e di protezione sociale.

Si accentua così la percezione di una inadeguatezza e di una insostenibilità dei costi del sistema di *welfare*. Diventa quindi indispensabile ridisegnare il sistema di protezione sociale, definendo nuovamente lo spettro dei soggetti beneficiari e costruendo un sistema che utilizzi nuove modalità di finanziamento e nuove forme di solidarietà.

A questa rinnovata esigenza di solidarietà possono essere chiamati a contribuire i pensionati e gli anziani autosufficienti, creando le condizioni normative perchè essi possano recuperare la loro vitalità e un ruolo adeguato nella società, permettendo loro di mettere a frutto capacità e competenze in forme nuove e, nel contempo, di sentirsi compartecipi del sistema di protezione sociale e, in seguito, possibili beneficiari.

La sfera politica è tradizionalmente portata ad affrontare i problemi attraverso un approccio specialistico, monotematico. Il problema del lavoro è vissuto come un problema a se stante e lo stesso discorso vale per la questione previdenziale e per quella assistenziale. Le relazioni che esistono fra i vari problemi sono spesso ignorate, diventa oggi indispensabile un approccio complessivo dotato di una maggiore razionalità,

senza illudersi che sarà possibile fare quadrare il cerchio senza difficoltà.

Il problema dell'occupazione è indiscutibilmente legato alle regole contenute nel sistema previdenziale, in particolare a quelle relative al tempo di permanenza nell'attività lavorativa. Pur tuttavia se una più lunga permanenza in attività dei lavoratori anziani potrebbe teoricamente far pensare ad una sottrazione di occasioni di lavoro per i più giovani, in pratica così finora non è stato. Le uscite dall'attività lavorativa, non solo quelle anticipate, ma anche quelle avvenute alla scadenza naturale, sono state sostituite da altri lavoratori in misura assolutamente irrilevante, non è stato certo il divieto di cumulo fra pensione e reddito da lavoro ad ostacolare il reimpiego di molti lavoratori pensionati tanto è vero che in quelle realtà ove le occasioni di lavoro non mancano, essi sono rifluiti nell'attività sommersa o nel parasubordinato. Non è un caso che l'età media dei lavoratori parasubordinati è in forte aumento; infatti è passata da trentotto anni nel 1997 a quarantaquattro anni nel 1999 ed è significativo il dato secondo il quale il 22 per cento dei lavoratori parasubordinati uomini ha più di cinquantasei anni. Come è noto, il divieto di cumulo era stato reintrodotta, in coincidenza con la riforma della previdenza nel 1995, con l'intento di arginare l'esodo verso la pensione, al fine di ridurre il sovraccarico di oneri del sistema previdenziale, non già come strumento a favore dello sviluppo dell'occupazione giovanile. Ma il timore di una radicale modifica delle regole previdenziali, che è tuttora molto diffuso tra i lavoratori, è la molla principale che spinge i lavoratori verso la quiescenza, non appena vengono raggiunti i requisiti previdenziali. L'intento manifesto è quello di acquisire il diritto alla rendita previdenziale, unico dato di certezza in una condizione di crescente precarietà occupazionale, e poi, finché sarà possibile, integrarla con le entrate derivanti da altre attività.

Vi sono poi le forme di incentivazione all'esodo, messe in campo dalle imprese per favorire i processi di ristrutturazione che, sommate alle già ricordate condizioni di precarietà occupazionale, sono efficaci più di qualsiasi deterrente legislativo.

Il fenomeno descritto è ovviamente più riconoscibile nelle regioni del centro-nord, economicamente più sviluppate e di più antica industrializzazione, ove i requisiti previdenziali sono raggiunti in età meno avanzata e le ulteriori occasioni di lavoro non mancano.

Con le attuali regole previdenziali registriamo una propensione alla prosecuzione dell'attività lavorativa in forme più libere mentre contemporaneamente si pone l'esigenza di una maggiore attenzione all'equilibrio del sistema previdenziale; è necessario, quindi, trovare una composizione di queste due esigenze non in contrasto fra loro, evitando di vincolare eccessivamente i comportamenti con norme coercitive. Solo così sarà possibile tentare di rispondere alla ormai ineludibile necessità di una maggiore tutela assistenziale nei confronti degli anziani non autosufficienti. A nostro parere è possibile cercare di operare una sintesi e trovare un punto di equilibrio, purché si abbia il coraggio di andare oltre le logiche che informano l'attuale struttura normativa.

L'esigenza di ridisegnare un più adeguato sistema di protezione sociale che sia rivolto in modo particolare agli anziani non autosufficienti difficilmente può trovare soluzione lasciando inalterate le attuali modalità di finanziamento e le attuali forme di erogazione dei servizi di assistenza.

Oggi una degenza in un istituto per anziani non autosufficienti ha un costo giornaliero che si aggira attorno ai 10 euro, mentre una persona che assiste un anziano, in regola con i contributi, costa circa 1.800 euro al mese più vitto e alloggio; se si tiene conto che la media delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è di 930 euro al mese ci si rende conto della og-

gettiva impraticabilità, per la stragrande maggioranza dei cittadini, di forme dignitose di assistenza a totale loro carico.

La superficialità di talune posizioni politiche, espresse anche da alcuni enti locali, sui quali in definitiva grava il problema, vorrebbe vedere contemporaneamente una riduzione delle pensioni, una riduzione della pressione fiscale, una riduzione degli oneri contributivi ed un innalzamento della protezione sociale, richiedendo l'intervento finanziario dello Stato.

L'intervento pubblico di sostegno risulta essere sempre più oneroso e, se posto a carico della fiscalità generale, è oggettivamente in contrasto con le sempre più frequenti sollecitazioni alla riduzione della pressione fiscale. Diventa quindi indispensabile ricercare un nuovo punto di equilibrio e rielaborare una forma solidaristica di finanziamento dell'assistenza agli anziani più diretta e partecipata. La questione previdenziale, in presenza dell'evoluzione demografica sopra descritta, non ha ancora trovato un punto di equilibrio stabile nel tempo. Le modifiche apportate nell'ultimo decennio, se hanno inciso nel settore del lavoro pubblico sul prolungamento della permanenza nell'attività lavorativa, rimuovendo una situazione abnorme di sperequazione, non hanno però fatto lo stesso nel settore del lavoro privato e del lavoro autonomo, dove gli interventi più significativi sono stati apportati nella direzione della riduzione dell'entità delle prestazioni. Anche il preannunciato intervento, volto ad accelerare l'introduzione del metodo di calcolo contributivo, pur affermando un principio di maggior equità, interviene però sostanzialmente nella direzione della riduzione dell'entità delle prestazioni.

La risposta più coerente sul versante previdenziale alle tendenze demografiche in atto e alle conseguenze sul sistema di *welfare*, non può che essere ricercata nella direzione volta ad allungare la vita lavorativa e prolungare nel tempo forme di contribuzione previdenziale. Questa strada può risultare

11

tanto più agevole ed efficace quanto più viene vissuta come una libera scelta del lavoratore. Paradossalmente le norme in vigore e i comportamenti delle imprese, dettati più dall'esigenza di far quadrare i conti, vanno nella direzione esattamente opposta. Il problema non è solo di carattere finanziario, è anche di ordine psicologico. Se si tiene conto che la precoce e improvvisa cessazione dell'attività lavorativa facilita l'affermarsi di forme di isolamento e di emarginazione dalla vita attiva e che queste, a loro volta, portano a forme precoci di dipendenza, ci si rende conto della irrazionalità di questo approccio al problema.

Il sistema di divieti costruito in questi anni relativamente al cumulo fra pensione e reddito da lavoro si è mostrato inefficace ed inattuabile.

L'approccio poco convincente su questo tema utilizzato dalla legislazione passata e presente con norme e contenuti diversi a seconda che si sia in presenza di lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti privati e lavoratori dipendenti pubblici, non ha oggi alcun fondamento ed indebolisce le finalità sociali per cui è stato concepito.

La flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e la mobilità professionale pongono nuovi problemi di comunicabilità tra i vari fondi dentro il sistema previdenziale e fra previdenza e attività lavorativa.

Il divieto di cumulo sembra più ispirato ad una obsoleta visione dirigistica della società che orientato a favorire dei comportamenti virtuosi. Si è trasformato nel tempo, seppure inconsapevolmente, in un incentivo all'attività sommersa, rafforzato da una normativa stratificata, contorta, incoerente ed incomprendibile la cui applicazione risulta incontrollabile e la conseguente efficacia assolutamente indeterminata.

Una visione più matura della società dovrebbe portare alla costruzione di norme che vedono una maggiore responsabilizzazione dei cittadini. Lo Stato dovrebbe, da un lato, rispettare le libere scelte di ciascuno,

e dall'altro, esigere il rigoroso rispetto dei doveri fondamentali, conseguenti alla propria condizione, attraverso regole semplici, condivise, le cui finalità sono facilmente riconoscibili. Una prima conclusione ci porta a considerare che:

1) il progressivo invecchiamento della popolazione ha delle conseguenze dirette sull'entità degli oneri previdenziali e assistenziali;

2) la prosecuzione dell'attività lavorativa degli anziani, in forme flessibili, non necessariamente sottrae lavoro ai giovani;

3) i divieti contenuti nelle leggi sono inefficaci rispetto all'obiettivo di arginare l'esodo verso la pensione;

4) recuperare vitalità, capacità e competenze dell'anziano è una ricchezza per la società ed un modo per rallentare lo scivolamento verso la non autosufficienza;

5) si pone il problema di ricostruire, attraverso forme nuove di solidarietà, il sistema di protezione sociale rivolto alla condizione degli anziani e all'equilibrio del sistema previdenziale.

La normativa esistente.

La questione dei limiti al concorso della retribuzione con il trattamento pensionistico, chiamata più comunemente «cumulo», rappresenta uno dei temi di più vivace dibattito nell'ambito della materia previdenziale. Le norme che si sono succedute nel tempo si sono sempre ispirate a finalità di giustizia retributiva piuttosto che di giustizia distributiva. Le prime disposizioni anticumulo sono state introdotte nel nostro ordinamento già nel 1952, successivamente annullate nel 1965, ripristinate nel 1968, per essere poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale che, nel 1969, disponeva l'intangibilità della pensione liquidata sulla base del sistema contributivo di calcolo. Divenuto poi operativo il sistema di calcolo retributivo veniva ripristinata una disciplina anticumulo parziale. La norma veniva ulteriormente preci-

sata nel 1991 e successivamente quasi ogni anno le leggi finanziarie sono intervenute con modifiche più o meno ampie sul regime del cumulo della pensione con i redditi da lavoro.

Al fine di rispondere alle esigenze evidenziate nella presente relazione, è stata redatta questo disegno di legge del quale si illustra sinteticamente l'articolato.

L'articolo 1 abolisce qualsiasi divieto di cumulo fra redditi derivanti da pensione e redditi derivanti di lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente.

L'unico vincolo che viene introdotto riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente al momento della messa in quiescenza e conseguentemente il divieto all'instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'articolo 2, in modo volutamente pleonastico, afferma che il reddito da lavoro che si aggiunge alla rendita previdenziale è sottoposto al regime fiscale ordinario.

L'articolo 3 disciplina il versamento dei contributi sociali i quali saranno calcolati sul reddito da lavoro secondo le modalità vigenti. Se il pensionato-lavoratore ha un'età inferiore a sessanta anni, la contribuzione è destinata per una quota pari al 50 per cento al sostegno solidale nei confronti del sistema previdenziale ed il rimanente 50 per cento contribuisce all'aumento della rendita previdenziale prevista dalle norme vigenti, secondo modalità di calcolo ispirate al criterio del metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta. Nel caso in cui il pensionato-lavoratore abbia raggiunto un'età superiore ai sessanta anni, una quota del versamento contributivo pari al 50 per cento è destinata ad incrementare la rendita previdenziale del lavoratore sempre secondo modalità di calcolo ispirate al metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta, mentre il rimanente 50 per cento è destinato a finanziare forme di assistenza a sostegno degli anziani non autosufficienti attraverso l'istituzione di appositi fondi regionali, la cui gestione verrà

concertata fra i livelli istituzionali competenti e le organizzazioni rappresentative dei pensionati, come già previsto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 4 prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante disposizioni sulla periodicità e sulla modalità di riscossione dei contributi di solidarietà. Essi do-

vranno essere versati attraverso forme da individuare, molto snelle, come, ad esempio, carte di credito o appositi *ticket* da acquistare presso rivendite autorizzate.

L'articolo 5 prevede sanzioni significative, compresa la cancellazione temporanea del diritto alla riscossione della pensione, per il periodo di un anno, oltre al pagamento dei contributi evasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina del cumulo)

1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.

2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.

Art. 2.

(Disciplina fiscale)

1. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

Art. 3.

(Disciplina della contribuzione)

1. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta.

3. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è destinato alle regioni di residenza, ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo *pro-rata* liquidabile una sola volta.

4. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.

Art. 4.

(Modalità di riscossione dei contributi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno.



ASSOCIATION INTERNATIONALE REINE HELENE

DELEGAZIONE ITALIANA

Il PRESIDENTE

On. Senatore Francesco De Martino
C/O Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 Roma

Roma, 13 Giugno 2001

On. Senatore,

ricorre oggi il cinquantacinquesimo anniversario della partenza dall'Italia del Re Umberto II determinata - come Egli scrisse all'epoca nel Suo messaggio - dalla ferma volontà di "risparmiare altro dolore ed altre lacrime" al Popolo Italiano.

Ebbene, malgrado molti lustri siano da allora trascorsi, permane il divieto di ingresso e di soggiorno nella loro Patria per i discendenti maschi di Re Umberto II.

E' appena il caso di ricordare che eminenti giuristi hanno autorevolmente sostenuto che l'"esilio", sancito dalla XIII Disposizione transitoria e finale dell'attuale Costituzione, oltre che anacronistico, si pone in stridente contrasto non soltanto con le norme della Costituzione medesima che affermano perentoriamente la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle legge, ma anche con i postulati della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata ed approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali. Altrettanta discrepanza si evidenzia, infine, con le disposizioni del Trattato istitutivo della C.E. che stabiliscono la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea nell'ambito territoriale degli Stati membri.

Sono, altresì noti i tentativi intrapresi per rimuovere il citato divieto da parte di Governi e di alti esponenti dei diversi partiti politici che, tuttavia, non hanno prodotto risultato alcuno ancorché la maggioranza degli Italiani - secondo le statistiche scaturite da indagini conoscitive - abbia manifestato una volontà in senso positivo al riguardo.

Faccio appello, pertanto, alla sensibilità umana e politica della S.V. On.le, affinché voglia assumere in sede parlamentare le iniziative necessarie finalizzate - nel rispetto dei tempi tecnici strettamente indispensabili - all'abrogazione della riferita disposizione transitoria, onde consentire ai Principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Savoia, rispettivamente, di rivedere e di conoscere la tanto amata Italia.

Nella certezza che la S.V. On.le corrisponderà a questa pressante istanza di giustizia, La prego voler gradire l'espressione della massima considerazione.

DM/FGC/1319

p. il Presidente
Il Vice Presidente Nazionale
(Grand'Uff. OMRI Dino Maddalena)



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
LAVORATORI
ANZIANI
FERROVIARI

ROMA 22-6-2001

00185 ROMA - VIA MARSALA, 9

Tel. SIP 06 48901888 - Fax 06 48901887
06 4730/6950 - FS (970) 66950

PROT. N. 729 - PART.

Caro Senatore,

Il fascicolo che Le inviamo è stato edito in occasione della grandiosa manifestazione svoltasi a Roma lo scorso 4 aprile, che ha visto la presenza di oltre 1300 delegati, pensionati delle F.S. provenienti da tutta Italia.

All'interno del fascicolo potrà leggere gli impegni presi, ufficiali e pubblici, da molti massimi esponenti di varie forze politiche, che hanno voluto risponderci.

I pensionati delle F.S. chiedono l'approvazione di una legge che - finalmente - riconosca il diritto ad avere nelle pensioni e nella buonuscita tutti i miglioramenti concessi nella vigenza triennale del "contratto", entro cui si è andati in quiescenza -

Onorevole caro!

Vorrà anche lei darci una mano per raggiungere questo obiettivo?

Vorrà anche lei firmare, e far firmare la "proposta" di legge che alleghiamo alla presente?

Vorrà anche lei prendere, gentilmente, contatto con il nostro Comitato di Presidenza Nazionale?

In attesa fiduciosa
cordialmente La salutiamo.

Giuliano Bianchi
Presidente nazionale A.N.L.A.-FER.

Ecco la legge che vogliamo

Art.1

1. Per il personale già dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato SpA comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il primo gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982 n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984 n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985 n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali ed accordi stipendiali per i trienni 1987.1989, 1990.1992, 1993.1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita o trattamento di fine esercizio, comunque denominato che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici - stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art.2

1. I benefici economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione del precedente articolo si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'art.21 legge 27 dicembre 1983 n.730 che non vengono riassorbiti.
2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1 novembre 1992 (CCNL 90.92) i quali avranno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al primo comma con l'inclusione dei benefici di cui all'art.37 punto 4 del CCNL.

Art.3

- 1. I giudizi pendenti alla cui data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti ed avranno priorità nell'applicazione della presente legge. I provvedimenti giudiziari eseguiti o non ancora passati in giudicato, restano privi di effetto.**

Art.4

- 1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999/2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte ricorrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.**

Art.5

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI,
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Roma 16 luglio 2002

Caro Collega,

L'accresciuta professionalità dei notai e le responsabilità sempre maggiori che l'ordinamento ha loro attribuito richiedono con urgenza la revisione dell'ordinamento notarile che, in questi ultimi decenni, si è verificata in modo episodico ed estemporaneo. Non si può ignorare che l'intervento più urgente riguarda il sistema disciplinare da rendere più efficiente e rigoroso, accompagnato da una serie di interventi diretti a modernizzare una normativa non più attuale che, se mantenuta, renderebbe particolarmente gravosi, oltre che inutili, gli adempimenti richiesti ai notai.

Sottopongo, dunque, alla Tua attenzione il Disegno di legge di mia iniziativa, grato della Tua adesione qualora ne condividerai contenuto e finalità.

Cordialmente

Andrea Pastore

Desidero sottoscrivere il Disegno di Legge di iniziativa del Sen. Andrea Pastore

Revisione del procedimento disciplinare notarile

(cognome e nome)

(gruppo parlamentare)

(firma)

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Pastore

Revisione del procedimento disciplinare notarile

• RELAZIONE

• DISEGNO DI LEGGE

- Art. 1. (Commissione regionale di disciplina)
- Art. 2. (Eleggibilità - Decadenza - Sospensione)
- Art. 3. (Nomina ed elezione dei componenti della COREDI)
- Art. 4. (Funzionamento della COREDI)
- Art. 5. (Competenza)
- Art. 6. (Inizio del procedimento - Provvedimenti urgenti)
- Art. 7. (Oblazione)
- Art. 8. (Udienza di comparizione)
- Art. 9. (Istruttoria)
- Art. 10. (Discussione e decisione)
- Art. 11. (Astensione e ricusazione)
- Art. 12. (Impugnativa alla corte di appello)
- Art. 13. (Ricorso alla Corte di cassazione)
- Art. 14. (Prescrizione dell'azione disciplinare)
- Art. 15. (Esecuzione delle decisioni definitive e dei provvedimenti cautelari)

- o Art. 16. (Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)
- o Art. 17. (Sospensione cautelare)
- o Art. 18. (Comunicazione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento e delle decisioni)
- o Art. 19. (Competenza dei consigli notarili distrettuali)
- o Art. 20. (Scritture private autenticate)
- o Art. 21. (Aumento della misura della sanzione amministrativa disciplinare)
- o Art. 22. (Modifica e abrogazione di norme previgenti)
- o Art. 23. (Norme transitorie)
- o Art. 24. (Entrata in vigore)

24

RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'accresciuta professionalità dei notai e le responsabilità sempre maggiori che l'ordinamento loro ha attribuito richiedono con urgenza la revisione dell'ordinamento notarile che, in questi ultimi decenni, si è verificata in modo episodico ed estemporaneo, certamente ricollegabile ad un obiettivo di sempre più intenso coinvolgimento del notariato nel sistema dell'ordinamento come cerniera tra interessi pubblici ed interessi privati e come garante dei primi come dei secondi.

Proprio in questa prospettiva non si può ignorare che l'intervento più urgente per la riforma dell'ordinamento notarile riguarda il sistema disciplinare, accompagnata da una serie di interventi diretti a modernizzare una normativa non più attuale che, se mantenuta, renderebbe particolarmente gravosi gli adempimenti richiesti ai notai.

Il DDL in oggetto riprende pressoché alla lettera il DDL di iniziativa del Ministro della Giustizia nella XIII legislatura, (Revisione del procedimento disciplinare notarile), presentato in Senato (AS 2945), discusso e licenziato dalla Commissione Giustizia con modifiche di dettaglio ma mai approvato in aula per lo spirare della legislatura. Il DDL 2945 si può considerare un disegno di legge "istituzionale", sul quale in Parlamento si è registrato il consenso, oltre che della maggioranza anche dell'opposizione.

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno riprendere il disegno di legge, apportandovi alcune integrazioni e correzioni che una più approfondita lettura ed i necessari aggiornamenti hanno suggerito. La stessa relazione riprende in molti punti la relazione governativa.

2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 135 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) è, attualmente, di competenza del consiglio notarile da cui dipende il notaio, per quanto attiene all'avvertimento ed alla censura, mentre è di competenza del tribunale per quanto attiene alle restanti sanzioni (ammenda, sospensione, destituzione).

L'iniziativa spetta, nel primo caso, al presidente del consiglio notarile e al pubblico ministero; nel secondo, al solo pubblico ministero.

Il sistema sanzionatorio, apparentemente improntato ad un certo rigore in considerazione delle delicate funzioni di cui il notaio è titolare, nella realtà risulta alquanto fievole. Infatti, per l'articolo 151 della legge notarile, il notaio, per gli illeciti puniti con la sola ammenda, può prevenire o arrestare il corso del procedimento disciplinare pagando una somma corrispondente al quarto del massimo stabilito dalla legge; massimo che, oltre tutto, non supera le quattromila lire.

Quanto agli illeciti qualificati da maggiore gravità, la ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti (articolo 144 della legge notarile) determina la sostituzione della destituzione con la sospensione e della censura con l'avvertimento. Inoltre, in forza del regio decreto legge 27 maggio 1923, n.1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, la stessa pena della sospensione, concorrendo circostanze attenuanti, può essere sostituita con l'ammenda da lire ottocento a lire quattromila. Infine, il sistema disciplinare reca un principio di chiusura: per tutti gli illeciti per i quali non è possibile richiedere l'oblazione l'articolo 146 della legge stabilisce il termine di "prescrizione" quadriennale, che in realtà è un termine di decadenza giacché la norma dice che "L'azione disciplinare contro i notari (...) si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura"; si aggiunga che la decadenza non decorre neppure dal giorno dell'accertamento, bensì da quello della commissione dell'illecito. Orbene, se si considera che le ispezioni agli atti dei notai hanno cadenza biennale e che gli illeciti commessi nello svolgimento della funzione notarile vengono rilevati in un momento necessariamente successivo, risulta chiaro che il procedimento disciplinare può iniziare quando metà del termine di decadenza è ormai inutilmente decorso; per il compimento dei tre gradi di giudizio, viene a residuare un termine, evidentemente insufficiente, di soli due anni, non suscettibile di proroga.

Quanto precede dà ragione della necessità ed improcrastinabilità di una radicale riforma, sostanziale e processuale, del sistema sanzionatorio.

Il disegno di legge presenta queste caratteristiche:

- avocazione della competenza nell'applicazione delle sanzioni disciplinari agli organismi professionali attraverso le commissioni regionali di disciplina come giudici di primo grado del procedimento disciplinare;
- nuova disciplina dell'inabilitazione (qualificata "sospensione cautelare") per un giusto equilibrio tra la funzione cautelare (che presuppone rapidità di applicazione) e le esigenze garantiste (che presuppongono il previo accertamento delle condizioni per l'applicazione);
- interpretazione dell'articolo 28 della legge notarile tale da ribadire l'operatività della norma anche per scritture private;
- aumento della misura dell'ammenda disciplinare, finora rimasta ancorata all'importo recato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528.

Va rilevato, a proposito dei primi due punti, che continuare a gravare i tribunali, affidando loro il grosso del disciplinare notarile, magari prevedendo un mero allungamento dei termini prescrizionali, non risolverebbe il problema, costituito dalla necessità di avere in tempi brevi l'accertamento della fondatezza degli addebiti mossi al notaio, in considerazione della particolare delicatezza delle sue funzioni. È dunque opportuno un sistema misto che contempli, oltre alla

giurisdizione in primo grado di un organo composto in prevalenza da rappresentanti della categoria, anche, per il secondo grado, di una sezione della corte di appello in grado di operare con tempestività e competenza.

La possibilità di integrare il collegio giudicante in corte d'appello con due notai, uno dei quali può essere sostituito da un componente supplente, è stata desunta dal comma 3 dell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dalla legge 10 giugno 1969, n. 308, in materia di giudizio disciplinare nei confronti dei giornalisti. La legittimità di detta norma, in rapporto all'articolo 102 della Costituzione, è stata già esaminata dalla Corte costituzionale; la Consulta ha stabilito che l'integrazione della corte d'appello con due giornalisti non dà luogo alla creazione di un giudice speciale, bensì di una sezione specializzata (ordinanza della Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 424).

Attribuire il giudizio di primo grado alla Commissione di disciplina (COREDI), organo elettivo di categoria sul piano regionale, ma con la partecipazione di due magistrati e per tutte le sanzioni previste, ha lo scopo di rendere il procedimento disciplinare strumento effettivo di tutela della categoria, per di più attraverso un organo che ha specifica conoscenza dei problemi. La possibilità di un secondo grado, di competenza della corte d'appello e di un ulteriore grado di pura legittimità riservato alla corte di cassazione completa l'articolazione senza alcuna preoccupazione in ordine al divieto di creare organi giurisdizionali speciali.

3. Dall'articolo 1 del disegno di legge risultano disciplinati la sede di ciascuna COREDI, il numero dei componenti effettivi e supplenti, proporzionale a quello dei notai assegnati alla regione, così da rendere la COREDI organicamente e funzionalmente adeguata alla mole di lavoro ipotizzabile, la durata dell'attribuzione della funzione, pari a tre anni sia per i membri effettivi che per i supplenti, la composizione mista dell'organico della COREDI, per un terzo costituito da magistrati ordinari e per due terzi da notai rispettivamente nominati ed eletti secondo le modalità specificate all'articolo 3 (commi 1, 2 e 3); risultano altresì determinate le risorse finanziarie (comma 4) per il funzionamento della COREDI (riscossione della cosiddetta tassa consiliare, da effettuarsi sulla base del bilancio preventivo redatto da ciascuna COREDI entro il 15 gennaio di ciascun anno), i rimborsi e la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della COREDI nella misura stabilita dal consiglio nazionale del notariato ed erogati dai consigli notarili distrettuali della regione di competenza della COREDI (comma 5).

L'articolo 2 disciplina, relativamente ai notai da eleggersi a componenti della COREDI, il diritto di elettorato passivo, prevedendo una serie di esclusioni, da considerarsi tassative, in considerazione della affidabilità morale del notaio, del suo disinteresse e della serenità di giudizio (comma 1); contempla il caso della parità di voti tra più candidati, dando preferenza, nell'ordine, ai notai con

maggior anzianità nell'ufficio e poi a quelli con maggior anzianità anagrafica (comma 2). Individua le cause di decadenza per sopraggiunte ragioni d'ineleggibilità o per cessazione di appartenenza alla categoria o ai notai della regione di competenza della COREDI (comma 3).

Il comma 4 disciplina l'integrazione della COREDI, se per varie cause sia venuto a mancare un terzo dei notai, o anche un numero inferiore se detta integrazione si renda opportuna a giudizio del presidente della COREDI; il comma 5 disciplina la sospensione dalla COREDI dei notai sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il comma 6, che si riferisce ai componenti della COREDI (sia notai che magistrati), ne limita la rieleggibilità per evidenti motivi di opportunità; il comma 7 esclude che possano essere nominati a far parte della COREDI magistrati che, quali praticanti notai o quali candidati al concorso per la nomina a notaio, si trovino in possibile condizione di non obiettività, anche in ragione dei rapporti di praticantato e altro, con taluni dei notai del distretto notarile.

L'articolo 3 prevede, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, e 4, le modalità della nomina dei magistrati e della elezione dei notai componenti la COREDI e della eventuale integrazione per i casi in cui essa si renda necessaria. Nei commi successivi sono disciplinati i provvedimenti consequenziali, la nomina e l'insediamento dei componenti la COREDI; è altresì specificato che fino all'insediamento l'operatività della COREDI è assicurata dai "precedenti" membri.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione della COREDI, la composizione ed il funzionamento delle singole sezioni.

L'articolo 5 determina la competenza di ciascuna Commissione. Al comma 1 è fissata la competenza per materia, che è generale perché riguarda tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai; al comma 2 si disciplina la competenza per territorio, che è individuata con riferimento al ruolo di appartenenza del notaio al momento della commissione dell'infrazione, per cui il successivo trasferimento del notaio ad altro distretto non fa cessare la competenza della COREDI. Il comma 3 prevede ipotesi di procedimenti disciplinari a carico dei componenti della COREDI.

L'articolo 6 individua i soggetti cui spetta l'azione disciplinare.

È innovativa la previsione di cui al comma 1, lettera c) , che attribuisce l'iniziativa anche al conservatore dell'archivio notarile per le infrazioni rilevate in sede di ispezione biennale. Viene quindi richiamata la normativa prevista dalla legge 24 novembre 2000 n.340, art.138-bis, in tema di responsabilità dei notai per il controllo degli atti societari. I restanti commi recano la disciplina delle modalità procedurali; in proposito va precisato che l'iniziativa del presidente del consiglio notarile è preceduta dalla delibera collegiale, che è obbligatoria e vincolante.

Il procedimento è informato al massimo rispetto del principio del contraddittorio, che trova attuazione sin dal suo inizio (comma 4) con l'avviso dato al notaio dalla sezione della COREDI. I

commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 introducono la possibilità di adottare in via provvisoria provvedimenti cautelari, idonei a far cessare in via d'urgenza la permanenza di situazioni di illiceità. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, anche se impugnabili secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

In particolare è prevista la possibilità di disporre la sospensione cautelare del notaio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 17. Si tratta di una misura nell'interesse dello stesso servizio notarile e, quindi, nell'interesse pubblico; per altro verso, non potendosi disconoscere il carattere affittivo di questa misura (che ha dato luogo a tanti dibattiti, sia in dottrina che in giurisprudenza), essa risponde al principio garantista della previsione chiara e precisa delle fattispecie che vi danno causa.

La normativa proposta accoglie sostanzialmente i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 31 gennaio - 2 febbraio 1990, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma prevista nell'articolo 139, n.2, della legge n. 89 del 1913, disciplinante l'automaticità della applicazione della inabilitazione conseguente a condanna penale non ancora passata in giudicato; da tale decisione, che esclude l'applicabilità in modo automatico, deriva il potere discrezionale dell'autorità procedente: l'articolo 17 del disegno di legge, accogliendo in buona sostanza detta pronuncia, riconosce alla sospensione cautelare carattere facoltativo.

L'articolo 18 disciplina alcuni snodi di carattere processuale. All'articolo 19 è stato espressamente previsto come compito dei consigli notarili quello di curare l'applicazione dei principi e delle norme di deontologia elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, secondo le norme dell'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577; in questo modo si vuole evitare che il codice deontologico, già adottato dal Consiglio nazionale nel febbraio 1994, resti in concreto inattuato. Perciò spetta al consiglio notarile farsi promotore del procedimento disciplinare, nell'esplicazione del conferito potere di vigilanza sul corretto esercizio professionale, in sintonia con i procuratori della Repubblica.

Ai consigli notarili (articolo 19) è stata anche attribuita la possibilità di dare completezza alla normativa stabilita dal Consiglio nazionale, riconoscendo loro la facoltà di determinare fattispecie particolari di violazione di dette norme, tenuto evidentemente conto della diversità delle situazioni locali. Si opera così una saldatura tra i compiti dei consigli notarili, ad un tempo creatori di norme e strumento di coagulo per dare concretezza alla deontologia professionale, e si evita il pericolo di ancorare a norme tassative, imposte dal legislatore, ogni determinazione in una materia che, per le sue caratteristiche, appare suscettibile di notevoli trasformazioni ed adattamenti con l'evolvere del tempo.

Nell'articolo 21 la misura delle ammende disciplinari notarili (tutte ridefinite in termini di "sanzioni amministrative"), attualmente ferma al disposto dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, è stata ritoccata in modo da renderla adeguata al mutamento di valore della moneta dal 1948 ad oggi. Si vuole, in questo modo, non solo superare il disagio col quale la magistratura si vede spesso costretta ad applicare le sanzioni nella esigua misura sancita dalla legge notarile, ma anche a conferire alla sanzione quella capacità di dissuasione che le dovrebbe essere propria. Per le ragioni indicate è apparso logico uniformare la fattispecie al sistema, facendo decorrere, in ragione della cadenza biennale delle ispezioni sugli atti, la prescrizione dalla data dell'accertamento dell'illecito (articolo 14).

L'articolo 20 è dedicato alle scritture private autenticate e contiene due norme fondamentali.

La prima prevede l'applicazione generalizzata dell'articolo 28 della legge n. 89 del 1913, che impone il controllo di legalità sul contenuto dell'atto; si elimina così ogni dubbio sul punto e si evita che il notaio - anche inconsciamente - si renda "complice" della sottoscrizione di un atto con pattuizioni *contra legem*; nel contempo viene esaltata e ulteriormente responsabilizzata la funzione di filtro della volontà privata cui il notaio adempie per garantirne la conformità alla legge quando si concreti in atti giuridici: il che è in linea con la visione più moderna e pubblicistica della funzione notarile. In questo modo risulta superata quella giurisprudenza della Cassazione penale (da ultimo, sentenza della Cassazione penale 28 febbraio 1990, n. 2720) secondo cui l'atto di autenticazione è del tutto autonomo rispetto alla scrittura privata e, quindi, non suscettibile di quei controlli di legalità, che invece vengono attuati sugli atti pubblici ricevuti dal notaio. Insomma si vuole evitare che la scrittura autenticata diventi un espediente per consentire al notaio di eludere divieti (con conseguenze per le parti e per l'ordinamento) e di ottenere una esenzione di responsabilità professionale per comportamenti disdicevoli sul piano dell'etica.

La seconda ribalta la norma che prevede la restituzione, alla parte, della scrittura privata autenticata, nel senso che essa, quando contenga convenzioni soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, deve essere conservata dal notaio nella sua raccolta. Ciò garantisce l'interesse pubblico alla conservazione dell'originale, la sua facile reperibilità anche per il rilascio delle copie e, soprattutto, la sua sottoposizione al controllo in sede di ispezione biennale. Si tratta di innovazione estremamente opportuna, in linea sia con il codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale il 24 febbraio 1994 con delibera n. 1188, sia con una prassi già largamente seguita.

L'articolo 22 del progetto è articolato su una varietà di norme.

In primo luogo viene eliminata tutta una serie di prescrizioni formali, dettate dalla legge notarile del 1913, che non hanno più ragioni giustificative, soprattutto dopo l'introduzione dei registri di contabilità fiscale, imposti al notaio come a qualunque libero professionista (è il caso della nota

spese redatta a margine dell'atto notarile; oppure quello dell'indice alfabetico dei nomi delle parti a corredo del repertorio dei protesti), o che non valgono più all'identificazione del soggetto dopo il mutato regime dei rapporti sociali (è il caso della condizione sociale delle parti comparse nell'atto notarile).

In secondo luogo, il disegno individua tutte le norme della legge notarile del 1913 che vengono in qualche modo ad essere incise dalle novità del progetto, con conseguente elenco di norme abrogate; viene altresì ribaltato il principio della

necessità dell'assistenza dei testimoni all'atto, nel senso che, salvi i casi in cui tale obbligo derivi da norma contenuta nel codice civile, la presenza non è necessaria, salvo espressa richiesta delle parti o determinazione del notaio.

L'innovazione risponde alla mutata realtà sociale nella quale il notaio opera, caratterizzata dalla maggiore consapevolezza dei cittadini in ordine agli atti che pongono in essere ed ai loro effetti, nonché da una accresciuta e affinata capacità del notaio di interpretare la volontà delle parti e di esporre loro il compiuto senso dei patti formalizzati, senza bisogno della ingombrante, e talvolta non gradita, presenza di estranei in veste di testimoni. D'altronde, è opinione comune nella dottrina che i testimoni, nella stragrande maggioranza dei

casi, rappresentino più strumento di disturbo che di aiuto sia per il notaio (data la difficoltà di trovare talvolta testimoni adatti) sia per le parti (per la violazione della riservatezza dell'atto) sia, infine, per la circostanza che l'istituto dei testimoni è stato posto in discussione nello stesso ordinamento francese, da cui ha avuto origine e dal quale è stato trasfuso nel nostro ordinamento.

Si prevedono alcune disposizioni dirette ad istituire l'assicurazione obbligatoria ed a costituire un fondo di garanzia a tutela dei clienti dei notai nonché a chiarire o abrogare normative speciali che non hanno più ragion d'essere o che sono incompatibili con l'accresciuta responsabilità cui tende l'intero disegno di legge.

L'articolo 23 contiene una norma transitoria fondata sul criterio di far coincidere la data delle elezioni delle commissioni regionali di disciplina con quella della prima assemblea ordinaria dei collegi per il rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale del notariato. Ad evitare, peraltro, che per la mancata coincidenza della data delle due elezioni le commissioni regionali di disciplina restino per troppo tempo non costituite, si è stabilito che spetta al presidente del Consiglio nazionale indire le elezioni, fermo restando che i membri così eletti scadranno in concomitanza con la data di scadenza del Consiglio nazionale. In questo modo si è voluto evitare che la categoria notarile resti eccessivamente invischiata in scadenze differenziate; e si è voluto anche creare una sorta di consonanza sul piano temporale tra l'organo preposto alla creazione di norme deontologiche (il

Consiglio nazionale) e gli organi preposti ad applicarle (le Commissioni regionali di disciplina). Il disegno non comporta spese né oneri per l'erario.



Sen. Andrea Pastore
Presidente Commissione Affari
Costituzionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione regionale di disciplina)

1. È costituita in ogni regione, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, una Commissione regionale di disciplina (COREDI). A tal fine è considerata regione unica quella risultante dall'aggregazione della Valle d'Aosta al Piemonte; del Molise all'Abruzzo; della Basilicata alla Campania.

2. La COREDI è composta di sei, nove, dodici membri effettivi e di tre, sei, nove membri supplenti secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati alla regione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero ovvero superiore a quattrocento.

3. I membri della COREDI sono per un terzo magistrati ordinari, per gli altri due terzi notai, rispettivamente nominati ed eletti ai sensi dell'articolo 3, e durano in carica tre anni.

4. Le spese di impianto e di funzionamento della COREDI, comprese quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli distrettuali della regione e tra essi ripartite sulla base degli onorari repertoriali dell'anno precedente. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive integrazioni. A tal fine la COREDI, entro il 15 gennaio di ogni anno, redige un bilancio preventivo.

5. I membri, titolari e supplenti, della COREDI hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio nazionale del notariato. Tali esborsi sono a carico di ciascun consiglio notarile distrettuale.

(Eleggibilità - Decadenza - Sospensione)

1. Non sono eleggibili alla COREDI:

- a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali;
- b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura o sanzione amministrativa della sanzione amministrativa o della sospensione;
- c) i notai che siano in rapporto di coniugio, parentela ed affinità col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI;
- d) i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado oppure coniugi di componenti della COREDI;
- e) i notai che nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili.

2. Nel caso di parità di voti tra due o più candidati, resta escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio e, nell'ipotesi di pari anzianità, il meno anziano di età.

3. I componenti della COREDI decadono per sopraggiunte cause di ineleggibilità o per cessazione dall'esercizio o per trasferimento in altra regione.
4. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della COREDI, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente per l'intera regione dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti. Il presidente della COREDI può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato le elezioni integrative anche nei casi in cui sia venuto a mancare un numero inferiore di componenti. Ministero della giustizia
5. I componenti della COREDI contro i quali viene iniziato procedimento disciplinare o penale possono essere sospesi dalla COREDI a sezioni unite.
6. I componenti della COREDI non possono essere nominati più di due volte consecutive a meno che siano rimasti in carica per meno di cinque anni.
7. I magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio non possono essere nominati componenti della COREDI. L'iscrizione all'albo e la domanda di partecipazione al concorso, se successive alla nomina, sono causa di decadenza dalla stessa.

Art. 3.

(Nomina ed elezione dei componenti della COREDI)

1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione, sentito il direttore generale delle libere professioni del Ministero della giustizia, nomina i magistrati componenti la COREDI, designando tra questi il presidente ed il vice presidente. Tali magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con anzianità di esercizio non inferiore a dieci anni, sono scelti tra quelli addetti da almeno tre anni alle sezioni civili e in servizio presso il tribunale del capoluogo della regione.
2. Quando, per qualunque causa, vengono a mancare uno o più dei magistrati nominati, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione provvede immediatamente alla relativa sostituzione nelle forme di cui al comma 1. I magistrati cessano dall'ufficio contestualmente alla scadenza del mandato degli altri componenti.
3. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, i collegi notarili della regione eleggono i notai componenti della COREDI. Le elezioni si svolgono lo stesso giorno e con le modalità previste per i componenti del Consiglio nazionale del notariato.
4. Non possono essere eletti notai appartenenti al medesimo distretto in numero superiore alla metà dei notai componenti della COREDI; per il resto sono dichiarati eletti i notai degli altri distretti, che seguono per numero di voti. Se i notai così eletti non raggiungono il numero sufficiente a completare la composizione della COREDI, si provvede con elezioni integrative, secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 2.
5. I presidenti dei consigli distrettuali, nei cinque giorni successivi all'adunanza, comunicano al consiglio notarile del capoluogo di regione i risultati delle votazioni.
6. Il presidente del consiglio distrettuale del capoluogo di regione, nei dieci giorni successivi, proclama eletti componenti effettivi i primi sei o, rispettivamente, nove o dodici, e proclama eletti componenti supplenti quelli che seguono nell'ordine e nel numero indicato dall'articolo 1, comma 2; della proclamazione dà comunicazione al Ministero della giustizia, alla corte di appello ed alla procura generale del capoluogo di regione, ai tribunali ed alle procure della Repubblica competenti, agli archivi notarili ed ai consigli distrettuali della regione. Nei casi di incompatibilità

o di rinuncia precedenti l'insediamento, subentra il primo dei notai non eletti e, in mancanza, opera il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2.

7. Contestualmente alla proclamazione dei notai eletti, il presidente del consiglio distrettuale del capoluogo di regione convoca i notai eletti e i magistrati nominati, per l'insediamento della COREDI. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui al comma 6. Fino all'insediamento dei nuovi componenti, la COREDI continua a funzionare con i precedenti membri.

Art. 4.

(Funzionamento della COREDI)

1. Nella prima riunione della COREDI sono nominati, fra i notai componenti effettivi, il segretario ed il tesoriere; nella stessa riunione sono costituite le sezioni, ciascuna delle quali è composta da due notai e da un magistrato che la presiede e le sezioni unite, composte dal Presidente della COREDI, da un magistrato e da tre notai. Sempre nella stessa riunione il Presidente della COREDI deve indicare i criteri oggettivi e predeterminati sulla cui base sono assegnati i procedimenti alle sezioni e si provvede alle applicazioni e sostituzioni.

2. I componenti, se necessario, possono essere temporaneamente applicati a sezione diversa dalla propria, con provvedimento del magistrato presidente della COREDI.

Art. 5.

(Competenza)

1. La COREDI ha competenza per tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai.

2. Il procedimento disciplinare si svolge innanzi alla COREDI nella cui circoscrizione ha sede il distretto nel cui ruolo risulta iscritto il notaio al tempo in cui ha commesso il fatto per il quale si procede. Nel caso di distretti notarili riuniti appartenenti a regioni diverse, la competenza è collegata a quella della corte di appello di appartenenza.

3. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati durante il periodo di nomina a carico dei componenti della COREDI, spetta alla COREDI della regione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio, ovvero, per la Sicilia e la Sardegna, a quella più vicina alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio.

Art. 6.

(Inizio del procedimento - Provvedimenti urgenti)

1. Il procedimento disciplinare è promosso su richiesta:

- a) del procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nei cui confronti si procede;
- b) del presidente distrettuale, previa delibera del consiglio notarile distrettuale;
- c) del conservatore dell'archivio notarile territorialmente competente, limitata mente alle infrazioni rilevate in sede di ispezione ed in occasione degli altri controlli ad esso demandati dalla legge.

2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma richiedono altresì che siano promossi i

procedimenti di cui all'art.138-bis della legge 24 novembre 2000 n.340.

3. Le richieste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono comunicate al procuratore della Repubblica di cui alla lettera a) .

4. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente della COREDI o, in sua assenza, il vice presidente, assegna il procedimento ad una sezione. Tale assegnazione determina l'inizio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.14.

5. Entro trenta giorni dalla assegnazione, la sezione, se ritiene l'assoluta infondatezza dell'addebito disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento, con provvedimento da notificarsi entro venti giorni al notaio, al procuratore della repubblica nonché al presidente del consiglio notarile; tutti questi soggetti possono proporre opposizione. Se, viceversa, la sezione ritiene di procedere, nello stesso termine di trenta giorni dà avviso al notaio dell'inizio del procedimento, comunicandogli per iscritto l'addebito con allegate le copie della richiesta di procedimento e degli atti e documenti che la corredano, e l'invito a presentare, ove lo ritenga, deduzioni scritte ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.

6. Se risultano manifeste violazioni di particolare gravità o ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, e comunque nei casi in cui risulta gravemente compromesso il decoro ed il prestigio della categoria, la sezione adotta, su istanza del pubblico ministero o del presidente del consiglio notarile, sentito il notaio interessato, le misure cautelari ed urgenti di cui al comma 7. La sezione può rimettere l'adozione di tali misure alle sezioni unite, dinanzi alle quali deve essere sentito il notaio interessato.

7. I provvedimenti cautelari sono emessi entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 5, al fine di far cessare la permanenza dell'illecito e le sue conseguenze. Quando è adottata la sospensione cautelare, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché quelle previste dall'articolo 17 della presente legge. La sezione può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere delle violazioni.

8. I provvedimenti cautelari sono immediatamente esecutivi. Possono essere impugnati secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, ma i termini sono ridotti della metà.

Art. 7.

(Oblazione)

1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione amministrativa, il notaio può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione di condanna, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata.

2. Le sanzioni pecuniarie sono pagate all'archivio notarile competente al momento della commessa infrazione; l'archivio è tenuto a versare al consiglio notarile, entro il mese successivo, la metà delle somme riscosse.

Art. 8.

(Udienza di comparizione)

1. Il presidente della sezione, scaduto il termine per eventuali deduzioni scritte, fissa la data per l'udienza di discussione da tenersi entro un termine non superiore a venti giorni, designa il relatore e ne dà comunicazione scritta al notaio, al pubblico ministero e al presidente del consiglio notarile almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Queste si svolgono in camera di consiglio..

Art. 9.

(Istruttoria)

- 1. Il notaio può comparire avanti la COREDI personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
- 2. Il notaio può farsi assistere da altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato, e presentare memorie a propria difesa, nonché indicare i mezzi di prova a suo discarico, nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, salvo che dimostri di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. Il pubblico ministero e il presidente del consiglio notarile possono chiedere l'ammissione di mezzi istruttori entro lo stesso termine previsto per il notaio. Il notaio, il pubblico ministero e il presidente del consiglio notarile possono presentare richieste di prova contraria e memorie entro i successivi dieci giorni e partecipare alla discussione.
- 3. La sezione può assumere tutti gli elementi di informazione e le prove che ritenga necessari, può disporre la comparizione di testimoni, l'acquisizione di documenti in originale o in copia conforme, può ordinare confronti, ricognizioni ed ispezioni di luoghi e di cose secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.
- 4. Se la sezione accerta fatti diversi da quelli contestati, rimette gli atti all'ufficio che ha promosso il procedimento.
- 5. Il presidente della sezione, esaurita l'istruzione, fissa l'inizio della discussione.

Art. 10.

(Discussione e decisione)

1. Dopo l'illustrazione orale fatta dal relatore, il procedimento viene discusso; esaurita la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione; i motivi della decisione sono depositati non oltre i trenta giorni successivi. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, la sanzione irrogabile risulta di maggior gravità, la sezione ordina la comparizione del notaio che, non oltre il trentesimo giorno, può svolgere le proprie difese anche mediante deposito di memoria scritta.

Art. 11.

(Astensione e ricusazione)

- 1. I componenti della COREDI devono astenersi per i motivi indicati al primo comma dell'articolo 36 del codice di procedura penale, e possono chiedere al presidente di astenersi nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo 51. Quando l'astensione riguarda il presidente, l'autorizzazione è chiesta al presidente della corte d'appello.
- 2. I componenti della COREDI possono essere ricusati a norma dell'articolo 37 del codice di procedura penale. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, la COREDI a sezioni unite, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, quando occorre, le prove offerte.
- 3. Il presidente sostituisce il membro astenuto o ricusato con altro componente della COREDI.

Art. 12.

(Impugnativa alla corte di appello)

1. I provvedimenti della COREDI possono essere impugnati innanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione stessa dal procuratore della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), dal procuratore generale, dal presidente del consiglio notarile e dal notaio interessato.
2. L'appello è proposto con atto depositato nella cancelleria della corte e notificato agli altri soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento effettuata ai sensi dell'articolo 18.
3. Il collegio della corte d'appello è integrato da due notai nominati ogni triennio, entro il mese di febbraio, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale del notariato. Un terzo notaio è nominato, con la stessa procedura, in qualità di componente supplente. Valgono per i notai le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2. I notai nominati ad integrare il collegio di appello non possono far parte, per la durata della nomina, di commissioni di disciplina.
4. Se il numero dei notai assegnati alla regione è superiore a quattrocento, il presidente della corte di appello può costituire un secondo collegio composto nei modi di cui al comma 3.
5. L'appello sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate dalla COREDI, ad esclusione delle misure cautelari.
6. La corte di appello, acquisiti gli atti dalla COREDI, sentiti l'appellante e il notaio, decide con sentenza il cui dispositivo è letto in udienza; la motivazione è depositata entro trenta giorni in cancelleria ed è immediatamente notificata al notaio. La corte può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 603 del codice di procedura penale, secondo le modalità ivi previste.

Art. 13.

(Ricorso alla Corte di cassazione)

1. Contro la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del notaio, rappresentato e difeso da avvocato iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, o del presidente del consiglio notarile o del procuratore generale, per violazione di legge ai sensi degli articoli 606 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza della corte di appello ed ha effetto sospensivo, salvo quanto previsto per le misure cautelari.
3. La Corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il presidente del consiglio notarile e il difensore del notaio.

Art. 14.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. Il primo comma dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e la sanzione amministrativa, la sospensione e la destituzione si prescrive in cinque anni dal giorno della commessa infrazione, ovvero, per le infrazioni rilevate in occasione delle ispezioni di cui agli articoli 128 e 132, dalla data del relativo processo verbale. La prescrizione è interrotta dal compimento di un qualunque atto di procedura.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine di cinque anni può essere prolungato oltre la metà. In nessun caso può essere superato il termine di dieci anni."

2. L'azione disciplinare rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza se, per il fatto illecito, è iniziato procedimento penale.

Art. 15.

(Esecuzione delle decisioni definitive e dei provvedimenti cautelari)

1. All'esecuzione delle sanzioni provvede, entro tre giorni dalla comunicazione, il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte di appello anche ai fini dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 16.

(Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)

1. Nel caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero deve immediatamente darne comunicazione al Ministro della giustizia ed al presidente del consiglio notarile distrettuale competente, specificando il titolo del reato per il quale si procede. Se il processo pena le risulta connesso con uno o più procedimenti disciplinari, è in facoltà della COREDI competente sospendere il procedimento o i procedimenti già pendenti innanzi a sé.

Art. 17.

(Sospensione cautelare)

- 1. È sospeso dall'esercizio delle funzioni il notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e fino a quando perduri tale stato.
- 2. Può essere sospeso il notaio nei cui confronti sia stata pronunciata condanna non definitiva per reati che importino la destituzione ovvero nei cui confronti sia stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
- 3. La sospensione cautelare è disposta dall'autorità giudiziaria che ha emesso la condanna penale o dalla COREDI che ha emesso il provvedimento di destituzione; può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria anche nel caso di revoca della custodia cautelare, qualora ne ravvisi l'opportunità, su richiesta del procuratore della Repubblica.
- 4. La consegna del sigillo del notaio sospeso o la sua acquisizione sono regolate dagli articoli 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 64 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
- 5. La cessazione o la revoca della sospensione deve essere dichiarata dall'autorità che l'ha disposta, su istanza del notaio, previo accertamento della cessazione dei motivi che l'hanno

determinata. Il provvedimento che dispone la cessazione della sospensione cautelare è notificato all'archivio notarile a cura del notaio o del presidente del consiglio notarile distrettuale competente, al fine di consentire la restituzione del sigillo.

6. Il provvedimento che decide sulla sospensione, emesso dalla COREDI è impugnabile, entro dieci giorni dalla notifica alle parti, innanzi alla corte d'appello che, integrata a norma del comma 3 dell'articolo 12, pronuncia in camera di consiglio; contro detta pronuncia è ammesso ricorso per cassazione nel termine di venti giorni per violazione di legge ai sensi degli articoli 606 e seguenti del codice di procedura penale. L'impugnazione ed il ricorso non hanno effetto sospensivo. Resta comunque fermo quanto previsto del codice di procedura penale per le impugnazioni ed i ricorsi avverso i provvedimenti disposti dal giudice penale.

Art. 18.

(Comunicazione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento e delle decisioni)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento disciplinare sono notificati al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; di essi è data comunicazione al consiglio notarile distrettuale di appartenenza all'epoca dell'illecito.
2. Le decisioni della COREDI e le sentenze della corte di appello sono notificate al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; esse sono, altresì, comunicate al Ministero della giustizia, al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio era iscritto al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore generale presso la corte di appello della sede della COREDI, all'archivio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, limitatamente alle infrazioni *da lui rilevate o rilevabili*, al Consiglio nazionale del notariato.
3. Le sentenze della Corte di cassazione sono comunicate ai soggetti indicati al comma 2 e sono notificate al notaio presso il domicilio eletto in Roma.
4. I provvedimenti di sospensione cautelare emessi ai sensi dell'articolo 17, oltre che notificati al notaio incolpato, devono essere comunicati al Ministero della giustizia, al consiglio notarile distrettuale ed all'archivio notarile competenti.

Art. 19.

(Competenza dei consigli notarili distrettuali)

1. I consigli notarili distrettuali, anche in attuazione dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 93, primo comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 49 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, applicano i principi e le norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *f*, della legge 3 agosto 1949, n. 577, come sostituita dall'articolo 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
2. I consigli notarili distrettuali, tenuto conto delle situazioni locali, possono, previo parere favorevole del Consiglio nazionale del notariato, individuare particolari fattispecie di violazione di detti principi e norme e stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del distretto.

- 3. Ai fini del controllo del regolare esercizio della professione, i consigli notarili distrettuali possono disporre, tramite un loro componente, visite agli studi ed esame di atti, di repertori, di libri e documenti contabili del notaio, nonché di estratti repertoriali presso gli archivi notarili, con facoltà di ottenerne copia ed assumere informazioni presso pubblici uffici.
- 4. Nei casi di accertate irregolarità o di mancata applicazione dei principi e delle regole elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, il presidente del consiglio notarile distrettuale deve inoltrare richiesta di inizio del procedimento disciplinare.
- 5. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione di suddetti principi e regole da parte dei consigli notarili distrettuali e, se riscontra inadempimenti, propone al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

(Scritture private autenticate)

- 1. L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell'articolo 72 della stessa legge.
- 2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

Art. 21.

(Aumento della misura della sanzione amministrativa disciplinare)

- 1. La misura della sanzione amministrativa prevista dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, già aumentata di otto volte dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, è ulteriormente aumentata di duecento volte. I relativi importi sono espressi in Euro, arrotondando all'unità superiore gli importi espressi in centesimi.
- 2. In tutte le norme e provvedimenti che riguardano sanzioni disciplinari a carico del notaio, il termine "ammenda" è sostituito dal termine "sanzione amministrativa".

Art. 22.

(Modifica e abrogazione di norme previgenti)

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono meno l'obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all'articolo 51, primo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché l'obbligo di apporre in fine od in margine degli originali, delle copie, degli estratti e dei certificati la nota delle spese, dei diritti e degli onorari notarili di cui all'articolo 77 di citata legge n. 89 del 1913.
- 2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo del repertorio non trova

applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari e può essere tenuto con sistemi informatici.

3. Agli articoli 30, quinto comma, 35, 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'articolo 64, secondo, quarto e quinto comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, le parole "inabilitazione" e "inabilitato" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "sospensione cautelare" e "cautelatamente sospeso".

4. Alla citata legge n.89 del 1913, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 28 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Le parti che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare riceduta rilasciata dal notaio."

b) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto".

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - 1. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, non è necessaria la presenza di testimoni, salvo che anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto".

d) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art.59 - 1. Il notaio deve annotare a margine dell'atto l'esecuzione degli adempimenti demandategli per disposizione di legge, nonché la revoca espressa del mandato o procura, il rilascio della copia in forma esecutiva e la dichiarazione di nullità per sentenza."

e) il secondo comma dell'articolo 142 è sostituito dal seguente:

"È destituito il notaio che ha riportato condanna, o che ha ricevuto applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328."

5. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943 n.226 è sostituito dal seguente:

"Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni nell'atto di autenticazione, senza che la parte sia tenuta a sottoscrivere tale atto."

6. All'articolo 2 della legge 3 agosto 1949 n.577 sono aggiunte le seguenti lettere:

"g) stipula, a vantaggio dell'intera categoria, polizza assicurativa per il risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni. Fermo al 2 per cento la misura massima del contributo prevista dall'articolo 20 della legge 27 giugno 1991 n.220, al Consiglio nazionale del notariato è attribuita la facoltà di stabilire annualmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno,

un distinto ulteriore contributo necessario per la gestione della polizza di responsabilità civile;

h) costituisce e gestisce un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni causati dal notaio dall'esercizio delle sue funzioni, non garantiti dall'assicurazione prevista dalla precedente lettera; il fondo non risponde dei danni provocati dal notaio nell'esercizio della professione risarcibili ma non risarciti dalla polizza assicurativa obbligatoria in quanto eccedenti il massimale o compresi nella franchigia esente. A tal fine il Consiglio nazionale del notariato determina un contributo obbligatorio a carico dei notai da versare entro sei mesi dalla richiesta, mediante deliberazione da assumere entro il mese di ottobre di ciascun anno, sottoposta a visto del Ministero della giustizia. Il mancato versamento nel termine comporta la sospensione dalla funzione per tutto il periodo dell'inadempimento; la sospensione sarà dichiarata dalla COREDI su segnalazione del Consiglio nazionale del notariato."

7. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato redige e comunica al Ministero della Giustizia per l'approvazione il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera h) dell'articolo 2 della citata legge n.577/1949; inotai in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono obbligati a versare il contributo entro 6 mesi dalla relativa deliberazione del Consiglio nazionale che potrà essere assunta anche prima del termine ordinario.

8. Sono abrogati gli articoli 77, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 156, 158, 160 della citata legge n. 89 del 1913, e gli articoli 91, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1326 del 1914.

9. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985 n.47, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autentificato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.

10. Possono essere confermati, a norma del comma che precede, anche gli atti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

11. I commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990 n.90, convertito, con modificazioni, con legge 26 giugno 1990 n.165, recante "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti" sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000 n.212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". La nullità anteriormente determinatasi è sanata e non può essere dichiarata nel caso in cui la dichiarazione venga resa in atto integrativo pubblico o autentificato prima del passaggio in giudicato di sentenza che dichiara la nullità.

12. Alla legge 3 febbraio 1975 n.18 è aggiunto alla fine il seguente articolo:

"Art.5. - Le disposizioni della presente legge si applicano agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate solo in quanto compatibili con quelle dettate per tali atti e scritture private. Le persone

designate nei casi previsti dall'articolo 4, comma secondo, possono assumere la veste dei testimoni di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n.89, sempre che ne abbiano i requisiti."

Art. 23.

(Norme transitorie)

1. Se, dopo la pubblicazione della presente legge, l'elezione dei componenti notai della COREDI non viene a coincidere con quella dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, la prima é indetta dal presidente del Consiglio nazionale del notariato entro i due mesi successivi alla pubblicazione della legge, e i componenti eletti durano in carica sino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. Gli articoli da 1 e 22 della presente legge acquistano efficacia dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione e si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dopo la data di entrata in vigore.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se piú favorevoli, le sanzioni previste dalla normativa anteriore.



*Sen. Andrea Pastore
Presidente Commissione Affari
Costituzionali*

158.1.8

hh

Roma, 4 ottobre 2002

Caro Collega,

allego copia del disegno di legge "Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema della acque interne".

Nel caso ne condividessi i contenuti, Ti sarei grato se volessi valutare la possibilità di apporre la Tua firma in calce e restituirmi il presente foglio in casella entro il prossimo 25 ottobre.

Sen. Luigi Manfredi

Luigi Manfredi

Cognome e nome

Gruppo

Firma

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFREDI

—
PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER UNIFORMARE, SUL TERRITORIO
NAZIONALE, LA NORMATIVA CONCERNENTE LA PESCA SPORTIVA E PER
TUTELARE L'ECOSISTEMA DELLE ACQUE INTERNE
—

Onorevoli Senatori,

la pesca sportiva in acque interne conta attualmente oltre un milione di praticanti e rappresenta uno dei maggiori settori ricreativi del nostro Paese. Attualmente essa è regolata a livello nazionale dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n°1604.

A seguito del D.P.R. n°616 del 1977, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di pesca, le stesse con tempi e modalità diverse si sono dotate di leggi specifiche, che spesso sono in contrasto anche tra Regioni limitrofe o, addirittura, sulle opposte sponde di corsi d'acqua che ne determinano il confine.

Il disagio per i pescatori è evidente. Accade, infatti, sempre più spesso di incorrere in sanzioni anche pesanti per comportamenti o tecniche perfettamente legittimi nelle acque di casa, ma considerati fuorilegge oltre i confini regionali. E' pur vero che la legge non ammette ignoranza e che chi si reca in casa d'altri deve adeguarsi agli usi del paese che lo ospita ma è pur altrettanto legittimo il desiderio d'avere leggi chiare, non vessatorie e facilmente comprensibili.

Il problema però non si esaurisce nella difformità legislativa tra le Regioni, ma ha altri aspetti, tra i quali appare principale la necessità di adeguare le norme sulla pesca: nei settantadue anni intercorsi dall'emanazione del regio decreto molte cose sono cambiate, soprattutto il rapporto tra i pescatori e l'ambiente.

Il pescatore non è più il predatore che preleva indiscriminatamente la fauna ittica, ma colui che, attraverso l'associazionismo che lo rappresenta, si rapporta con l'ecosistema dei nostri corsi d'acqua in modo costruttivo e propositivo. La figura del pescatore moderno non è più quella di soggetto passivo che subisce le scelte che altri proditoriamente impongono (si ricordino i prelievi d'acqua, gli sbarramenti, le derivazioni ecc.), ma di persona attiva, partecipe al miglioramento dell'ambiente in cui svolge il proprio sport. I pescatori chiedono alle loro Associazioni, di farsi carico di una rappresentatività che li tuteli e che soprattutto tuteli l'ecosistema dei corsi d'acqua e dei laghi italiani.

E' evidente quindi che si rende necessaria l'emanazione di una legge nazionale che, disciplinando la pesca sportiva e ponendosi come obiettivo la tutela della fauna ittica e la difesa dell'ambiente, assegni all'associazionismo piscatorio un ruolo di primo piano nella gestione dei corsi d'acqua.

E' dunque questa una proposta di legge che, nel rispetto della Costituzione, si limita ad enunciare pochi principi fondamentali, al fine di disciplinare l'elaborazione delle norme in materia di pesca, fissando criteri generali, pur riconoscendo alle Regioni e Province la facoltà di legiferare in materia, in considerazione delle esigenze territoriali specifiche, tempi e modalità di pesca, misure minime ecc.

67

In questa proposta di legge assumono rilievo il principio di sussidiarietà ed il principio d'efficienza ed economia, principi cardini che devono ispirare la Pubblica Amministrazione nel suo operato, se necessario, portando alla soppressione di quelle funzioni e di quei compiti, che da essa svolti, siano ritenuti superflui, nel caso in questione lasciando gestire la pesca nelle acque pubbliche alle associazioni alieutiche, che essendo, per loro natura, monotematiche e senza lucro, possono fornire un servizio a basso costo con un notevole risparmio per gli Enti pubblici.

Altro principio fondamentale, che ispira il presente disegno di legge, che ispira il presente disegno di legge, è la tutela della fauna ittica, che sicuramente passa attraverso una gestione razionale di tutti gli interventi che si eseguono lungo i nostri corsi d'acqua (sbarramenti, derivazioni, campi gara, ripopolamenti ecc.).

Uno strumento gestionale, che riveste un'importanza rilevante per un sano e corretto utilizzo dei corsi d'acqua, è la carta ittica ed è per questo che il disegno di legge prevede in maniera chiara ed univoca l'obbligo per le Regioni di munirsi di carte ittiche.

Il provvedimento prevede, inoltre, l'istituzione della consulta nazionale pesca, composta dai rappresentanti del Ministero delle politiche Agricole, delle Associazioni dei pescatori, delle Regioni, dell'Associazione Ittiologi e delle associazioni ambientaliste. Il ruolo di questa consulta non è puramente formale ma sostanziale. Essa si pone come momento propositivo nei confronti delle Regioni e, comunque, con potere di parere vincolante nel caso dell'esame d'argomenti a carattere interregionale.

In fine è stato introdotto anche il concetto che riconosce la pesca quale sport educativo e formativo dei giovani e ribadisce l'alto contenuto sociale dell'attività.

L'approvazione, di questa legge porterà nel mondo dei pescatori sportivi quello sviluppo, atto a migliorare sia la pratica di questo sport sia la ripresa economica del settore produttivo ad esso legato, considerando che le migliore aziende produttrici a livello europeo sono quelle italiane, senza tralasciare la possibilità di recuperare quella parte di capitali derivanti dall'aspetto turistico della pesca indirizzati oggi verso Paesi più attenti alla qualità ed alla quantità dell'acqua.

ARTICOLATO

Art.1

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge quadro stabilisce i principi e i criteri generali per uniformare, su tutto il territorio nazionale, la normativa delle Regioni e delle Province autonome concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne, di cui al comma 3.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna, di cui al comma 4, nei modi e con l'impiego di mezzi, attrezzi e di tecniche previsti dalle leggi regionali di disciplina della materia.
3. Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e d'ogni altro corso d'acqua naturale o salmastra compreso entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi al mare.
4. La fauna ittica, i crostacei, i molluschi, i ciclostomi e tutte le specie acquatiche o anfibe viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne del territorio nazionale, costituiscono patrimonio indisponibile delle Regioni.
5. Il pescato appartiene a chi lo ha legittimamente catturato nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Art.2

Licenza di pesca

1. Per l'esercizio della pesca è necessaria la licenza di pesca, rilasciata dalla Regione competente ed il versamento delle tasse e sopratasse annuali di concessione. La licenza ha durata illimitata ed è valida su tutto il territorio nazionale.
2. Le licenze di pesca sono:
 - a. di tipo A, riservata all'esercizio della pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti, rilasciata unicamente ai pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, i quali, entro tre mesi dal rilascio della licenza, pena il ritiro della stessa, sono tenuti a fornire prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n°250, e successive modificazioni;

- 48
- b. di tipo B, per l'uso della canna con più ami con o senza mulinello e per la bilancia non superiore a m.l.50 per lato, esercitata senza fini commerciali o per lucro;
 - c. di tipo C, riservata agli stranieri in soggiorno nel territorio della Regione, per uso degli attrezzi previsti dalla licenza di tipo B.
3. Per coloro che non hanno raggiunto il 16° anno d'età non è richiesto il possesso della licenza di pesca, purché essi esercitino la pesca con una sola canna, anche munita di mulinello.

Art.3 Competenze

1. In armonia con i principi di cui all'art.1, le Regioni emanano norme in materia di gestione delle acque e di pesca nelle acque interne, disciplinando l'esercizio delle attività, al fine di assicurare la conservazione e l'incremento della flora, della fauna acquatica e dei relativi ambienti, nonché la valorizzazione dell'acquicoltura, per quanto riguarda, in particolare:
 - a. le attribuzioni delle Amministrazioni locali e d'altri Enti;
 - b. i limiti di cattura delle specie della fauna acquatica, relativi alle dimensioni, quantità e qualità;
 - c. i periodi di divieto dell'esercizio della pesca, per determinate specie, con indicazione dei corsi o specchi d'acqua interessati al divieto;
 - d. le fasce orarie di pesca;
 - e. gli attrezzi, le tecniche e modalità di pesca e relative norme di comportamento nell'esercizio della pesca;
 - f. l'ammontare delle tasse e soprattasse di concessione relative ai diversi tipi di licenza, di cui all'articolo 2;
 - g. l'affidamento della gestione della pesca in corsi d'acqua di particolare pregio e di compiti di sorveglianza, ripopolamento e promozione dell'attività di pesca, ad Associazioni di pescatori, di cui all'articolo 4;
 - h. le sanzioni amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne.
2. Le Regioni possono avvalersi della collaborazione degli Istituti di ricerca nazionali e regionali, delle associazioni di pescatori sportivi, e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti sul territorio.
3. Sono fatte salve le norme approvate dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo le disposizioni costituzionali.
4. Le Regioni provvedono alla classificazione delle acque interne, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e biogenetiche delle medesime, anche con

50

riferimento alla direttiva CEE n° 659/78, e redigono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le carte ittiche di primo e secondo livello o di Bacino, avvalendosi eventualmente anche delle associazioni, di cui all'articolo 4.

Art.4

Associazioni nazionali dei pescatori

1. Le Associazioni nazionali dei pescatori, istituite con atto pubblico, possono essere riconosciute, ai sensi della presente legge, se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. promuovere ed organizzare attività alieutiche e di salvaguardia della natura;
 - b. non perseguire fini di lucro;
 - c. prevedere la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;
 - d. avere un ordinamento statutario che prevede l'elettività delle cariche sociali;
 - e. avere una organizzazione a carattere nazionale con organi periferici;
 - f. avere continuità e rilevanza esterna.
2. Le Associazioni, di cui al precedente comma, sono riconosciute con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, previa specifica istanza da parte delle Associazioni interessate, che deve pervenire al Ministero corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, che sono annualmente verificati dal Ministero con modalità da esso definite.

Art.5

Importazione di specie ittiche vive

1. Le specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque interne nazionali, possono essere importate, previo accertamento sanitario, al solo scopo di ripopolamento e allevamento.
2. L'importazione è consentita per la riproduzione di specie ittiche diverse da quelle autoctone, sentito il parere del Comitato tecnico nazionale di cui all'art.9, previa autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, dopo apposita sperimentazione nei centri ittiogenici per pesci dulcicoli e nei centri idrobiologici per i pesci d'acqua salmastra, al fine di valutarne l'adattabilità.

Art.6

Comitato tecnico nazionale per la pesca in acque interne

1. Presso il Ministero delle Politiche Agricole è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico nazionale per la pesca nelle acque interne con compiti consultivi in ordine ai calendari di pesca su aree internazionali omogenee ed in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie ed alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, dell'ittiofauna e dell'esercizio della pesca.
2. Al Comitato sono conferiti compiti di promozione di studi e ricerche a livello nazionali per valutare il patrimonio ittico nelle acque interne.
3. Il comitato è istituito con decreto del Ministero delle Politiche Agricole ed è composto di:
 - a. un rappresentante del Ministero;
 - b. un rappresentante per ognuna delle Associazioni dei pescatori riconosciute;
 - c. due rappresentanti designati dalla conferenza Stato Regioni;
 - d. un rappresentante dell'Associazione Italiana Ittiologi;
 - e. un rappresentante delle Associazioni naturalistiche;
 - f. un rappresentante del CNR.
4. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole.

Art.7

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme e sulla pesca nelle acque interne è affidata agli agenti e ai guardapesca, dipendenti dagli Enti delegati dalla Regione o Provincia autonoma, e dalle guardie volontarie delle associazioni piscatorie riconosciute alle quali è conferita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, del corpo dei carabinieri, alle guardie dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate comunali e alle forestali campestri.

Art.8

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 22 ter, 30, 47 e 53 della legge 8 Ottobre 1931, n°1604 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.